

COMMISSIONE VI
FINANZE E TESORO

16.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 13 MARZO 1980

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE BELLOCCHIO

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
Modificazioni al regime fiscale degli spiriti (864)	137
PRESIDENTE	137, 139, 140, 143 144, 146, 147, 149, 151
AZZARO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	139, 140, 142, 145, 146, 147, 148
BERNARDINI	149, 150
COLUCCI	149
GORIA	148, 149
USELLINI	138, 146, 147, 149, 151
VISCARDI, <i>Relatore</i>	137, 140, 142, 143, 144, 150

Seguito della discussione del disegno di legge: **Modificazioni al regime fiscale degli spiriti (864).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito del disegno di legge: « Modificazioni al regime fiscale degli spiriti ».

Come i colleghi ricordano, nella giornata di ieri avevamo rinviato il seguito della discussione del disegno di legge in esame essendo emerse delle difficoltà in ordine alla formulazione di alcuni articoli.

Prego il relatore, onorevole Viscardi, di fare il punto della situazione.

VISCARDI, *Relatore*. Come ho già detto ieri, su una parte degli emendamenti esaminati in sede di Comitato ristretto vi è una sostanziale adesione delle varie parti politiche. Occorre invece ancora definire due questioni relativamente all'articolo 1 e all'articolo 3. Inoltre è pervenuta una lettera dall'Istituto del liquore in cui,

La seduta comincia alle 11,20.

RUBBI EMILIO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

in sostanza, su quello che voleva essere un atto cautelativo adottato dal Comitato ristretto, con una norma aggiuntiva all'articolo 6,, vengono avanzati dubbi di legittimità. L'associazione tra industriali produttori di liquore ritiene che di fatto non vi sia stata una applicazione della legge 18 agosto 1978, n. 506, tale da richiamare l'esigenza di questa forma di sanatoria, per quanto riguarda i termini più che il merito, del pagamento dell'imposta dovuta ai sensi della legge sopra citata.

Credo che con l'ausilio del rappresentante del Governo sarà possibile valutare l'opportunità di mantenere o meno in sede di votazione l'emendamento da me presentato, a nome del Comitato ristretto, che prevede una riapertura dei termini per il pagamento dell'imposta sugli alcoli contenuti nei prodotti finiti.

Per quanto riguarda l'articolo 1, già ieri ho invitato i proponenti, gli onorevoli Rossi di Montelera e Gorla, a ritirare l'emendamento in materia di pagamenti differiti. Credo che da un punto di vista procedurale convenga presentare un ordine del giorno che impegni il Governo a definire il problema del differimento del pagamento dell'imposta di fabbricazione per equiparare, dal punto di vista degli oneri, i prodotti nazionali ai prodotti importati.

Per quanto riguarda gli emendamenti all'articolo 3, credo che convenga procedere ad una verifica degli stessi in sede di esame dell'articolo 3 che penso possa trovare l'accordo del Governo e dei rappresentanti dei gruppi.

Sono comunque a disposizione dei colleghi per ogni eventuale chiarimento.

USELLINI. Ritengo che il punto nodale del provvedimento sia quello relativo al problema dell'applicazione della legge n. 506 del 1978 che ha determinato una situazione che diventa ogni giorno più confusa.

I colleghi hanno ricevuto nei giorni scorsi una documentazione dell'unione nazionale degli industriali della profumeria dalla quale risulta che il settore ha applicato la legge in questione riferendosi ai

criteri adottati in occasione di precedenti atti legislativi. Il rappresentante dell'amministrazione finanziaria, presente nel Comitato ristretto, ha dichiarato che per quello che si riferiva ai liquori l'intero settore aveva assoggettato al pagamento dei diritti erariali anche la giacenza dei prodotti finiti. Venuta a conoscenza dell'emendamento elaborato dal Comitato ristretto, l'associazione tra industriali produttori di liquore ci ha fatto oggi pervenire una nota nella quale smentisce totalmente l'affermazione del rappresentante dell'amministrazione, e pone in risalto il fatto che in occasione di precedenti atti legislativi si sia già chiarita l'esatta distinzione tra alcoli allo stato puro e prodotti che lo contengono.

In effetti, il citato decreto-legge 27 agosto 1970, n. 621, tramutato poi nel decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, all'articolo 11 dice testualmente: « Sugli alcoli di produzione nazionale e sui prodotti con essi fabbricati esistenti », eccetera; mentre la legge di cui stiamo discutendo, cioè la legge 18 agosto 1978, n. 506, non cita espressamente « i prodotti con essi fabbricati », ma stabilisce, all'articolo 4, che la misura del diritto erariale « si applica agli alcoli esistenti ».

Inoltre, gli uffici periferici delle amministrazioni interessate alle richieste di chiarimento che sono loro pervenute da tutta Italia hanno dato risposta positiva, nel senso cioè di ritenere assoggettati al prelievo esclusivamente gli alcoli ritenuti come tali e risultanti da registrazioni diverse da quelle dei prodotti con essi fabbricati. E ciò anche perché, se la legge all'origine non prevedeva di assoggettare al diritto erariale le giacenze di alcole contenuto nei prodotti, non possiamo ammettere questa estensione in base ad una interpretazione amministrativa, cioè in base ad una circolare della direzione generale delle dogane.

Chiedo, pertanto, che su questo punto il Governo ci riferisca in modo esauriente, al fine di sgombrare una volta per tutte il campo da quegli elementi di dubbio che hanno creato tante preoccupazioni negli operatori del settore.

Ritengo che non si possa tranquillamente approvare questo articolo o tranquillamente non fare nulla.

L'amministrazione, dando istruzioni diverse in base ad una diversa interpretazione di questa norma, ha di fatto messo in mora tutte le aziende del settore, che si troverebbero in tal modo ad aver violato la legge; il che non è assolutamente pensabile, viste le conseguenze, anche di natura penale, in cui incorrerebbero in caso di infrazione della legge.

Quindi, se il Governo è in grado di dare chiarimenti a questo riguardo, si potrà prendere in esame questo articolo; in caso contrario, credo che occorra rinviare la discussione ad altra data.

La mia opinione — suffragata, del resto, dal comportamento di tutti i fabbricanti e gli importatori — è che non sia stata inserita nella norma di legge l'assoggettabilità di tali prodotti a questo diritto erariale; d'altra parte, quando si è voluto colpire questi prodotti, lo si è detto espressamente e dettagliatamente. È anche vero che si è sempre voluto distinguere gli alcoli come tali dai prodotti con essi fabbricati, tant'è vero che la legislazione è diversa a seconda che ci si riferisca alle materie prime o ai prodotti che li contengono in via definitiva.

AZZARO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il problema sollevato dall'onorevole Usellini si riferisce ad un emendamento che è stato presentato dal relatore a nome del Comitato ristretto: preferirei affrontare la questione nel momento in cui esamineremo questo emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

Sono soppressi gli abbuoni e le riduzioni d'imposta di fabbricazione sugli alcoli e le acquaviti, prodotti dalla data di entrata in vigore della presente legge, previsti:

a) dall'articolo 2 del decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879, convertito, con mo-

dificazioni, nella legge 31 gennaio 1954, n. 3, modificato da ultimo con l'articolo 15 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, nella legge 10 maggio 1976, n. 249;

b) dagli articoli 9, 10 e 11 del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1955, n. 1037;

c) dall'articolo 2, lettera b), della legge 18 agosto 1978, n. 506.

L'onorevole Gorla ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere il seguente comma:

« Le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1979, n. 43, in materia di dilazione di pagamento dei diritti di confine sono estese all'imposta di fabbricazione e ai diritti erariali sugli alcoli, con le modalità che saranno stabilite con decreto ministeriale » (1. 1).

GORIA. Lo ritiro, signor presidente, riservandomi di spiegarne il motivo in sede di dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1.

(È approvato).

Dò lettura dell'articolo 2 che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione:

ART. 2.

Le differenze in meno riscontrate tra l'alcole accertato mediante misuratore meccanico e quello corrispondentemente determinato all'atto dell'introduzione in magazzino, non sono contabilizzate ai fini dell'applicazione della tassazione, sino al limite del 2 per cento.

Le eccedenze sono sempre contabilizzate ai fini dell'imposizione fiscale.

(È approvato).

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 MARZO 1980

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

Allo spirito (alcole etilico) detenuto nei magazzini fiduciari di fabbrica, sussidiari di fabbrica e degli opifici di rettificazione, e avviato alla rettifica o ridistrillazione, è concesso, agli effetti fiscali, l'abbuono sui cali accertati di lavorazione entro il limite massimo dell'1,5 per cento del quantitativo di spirito sottoposto a rettifica o ridistrillazione.

Sono abrogati l'articolo 5 del decreto-legge 16 marzo 1957, n. 69, convertito, con modificazioni, nella legge 12 maggio 1957, n. 307, l'articolo 5, primo comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, ed ogni disposizione contraria a quanto stabilito dal comma precedente.

L'onorevole Rossi di Montelera ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma sopprimere le parole: agli effetti fiscali e, dopo le parole: l'abbuono, inserire le parole: dell'imposta di fabbricazione ed eventualmente del diritto erariale (3. 1).

VISCARDI, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento.

AZZARO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. *(È approvato).*

L'onorevole Gorla ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« Il primo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, è abrogato.

VISCARDI, *Relatore*. Sono favorevole.

AZZARO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. *(È approvato).*

Passiamo ora ad un gruppo di emendamenti all'articolo 3, sui quali occorre fare qualche ulteriore considerazione.

Gli onorevoli Rossi di Montelera e Gorla hanno presentato i seguenti emendamenti:

All'articolo 3 aggiungere i seguenti commi:

Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto-legge 1° marzo 1937, n. 226, convertito con modificazioni nella legge 17 giugno 1937, n. 1004, si applicano anche allo spirito, ai liquori e alle acquaviti aggiunti alla frutta.

Nella preparazione di liquori, acquaviti, frutta allo spirito, all'acquavite o al liquore destinati al consumo interno effettuata ai sensi dell'articolo 2 del regio decreto-legge 1° marzo 1937, n. 226, convertito con modificazioni nella legge 17 giugno 1937, n. 1004, e successive modificazioni, e dell'articolo 14, secondo comma del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, convertito nella legge 15 novembre 1955, n. 1037, è concesso l'abbuono dell'imposta di fabbricazione ed eventualmente anche del diritto erariale sui cali effettivi accertati, nel limite massimo complessivo dell'1,5 per cento del quantitativo di spirito impiegato in ciascuna preparazione.

L'abbuono di cui al precedente comma si applica anche per la produzione in cauzione di vermuth e marsala destinati al consumo interno, limitatamente alla fase di preparazione degli estratti alcoolici aromatizzati.

Sono soppressi gli abbuoni della imposta di fabbricazione e del diritto erariale previsti dall'articolo 13 del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1322, convertito con modificazioni nella legge 20 dicembre 1952, n. 2384 (3. 3).

All'articolo 3 sono aggiunti i seguenti commi.

Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto-legge 1° marzo 1937,

n. 226, convertito, con modificazioni, nella legge 17 giugno 1937, n. 1004, e successive modificazioni, si applicano anche allo spirito tal quale, o contenuto nei liquori e nelle acquaviti, aggiunto alla frutta.

Nelle preparazioni di liquori e acquaviti destinati al consumo interno, effettuate ai sensi dell'articolo 2 del predetto regio decreto-legge 1° marzo 1937, n. 226, e dell'articolo 14, secondo comma, del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1955, n. 1937, è concesso l'abbuono dell'imposta di fabbricazione e del diritto erariale sui cali effettivi accertati nel limite massimo complessivo dell'1,5 per cento del quantitativo di spirito impiegato in ciascuna preparazione.

L'abbuono di cui al precedente comma si applica anche per la produzione in cauzione di vermut, di marsala e di frutta allo spirito destinati al consumo interno, limitatamente, per i primi due prodotti, alla fase di preparazione degli estratti alcolici aromatizzati, e per il terzo prodotto alla fase di preparazione della bagna alcolica e aggiunta della stessa alla frutta.

Agli effetti dei precedenti commi secondo e terzo, la preparazione si considera conclusa con l'introduzione del prodotto ottenuto nei magazzini fiduciari di conservazione, per i quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, nella legge 10 maggio 1976, n. 249.

Sono soppressi gli abbuoni di imposta e del diritto erariale previsti dall'articolo 13 del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1322, convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1952, n. 2384 (3. 4).

Il relatore, onorevole Viscardi, ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 3 sono aggiunti i seguenti commi:

Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto-legge 1° marzo 1937, n. 226, convertito, con modificazioni, nella

legge 17 giugno 1937, n. 1004, e successive modificazioni, si applicano anche allo spirito (tal quale, o contenuto nei liquori e nelle acquaviti) aggiunto alla frutta.

Per le preparazioni di liquori, di acquaviti e di frutta allo spirito destinati al consumo interno, effettuate ai sensi dell'articolo 2 del predetto regio decreto-legge 1° marzo 1937, n. 226 e dell'articolo 14, secondo comma del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 936, convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1955, n. 1037, e per la giacenza nel magazzino di conservazione dei prodotti ottenuti, è concesso l'abbuono dell'imposta di fabbricazione ed eventualmente del diritto erariale sui cali effettivi accertati di spirito impiegato purché non superino le seguenti misure:

1,5 per cento complessivo per tutte le operazioni di preparazione e la eventuale sosta in magazzino sino a 6 mesi;

4 per cento o 6 per cento, comprensivi dell'1,5 per cento, rispettivamente, dopo sei mesi o dopo 12 mesi di giacenza in magazzino.

L'abbuono di cui al precedente comma si applica anche per la produzione in cauzione di vermut e marsala destinati al consumo interno limitatamente alla preparazione degli estratti alcolici aromatizzati.

Sui cali eccedenti quelli sopra indicati è dovuto il pagamento dei tributi.

Gli abbuoni di cui all'articolo 19 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46 convertito, con modificazioni, nella legge 10 maggio 1976, n. 249 e all'articolo 2 del decreto-legge 25 ottobre 1971, n. 854 convertito, con modificazioni, nella legge 6 dicembre 1971, n. 1039 limitatamente ai casi previsti dai tre commi precedenti, si applicano a decorrere dal diciottesimo mese di sosta nel magazzino fiduciario di conservazione.

È abrogato l'articolo 13 del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1322, convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1952, n. 2384 (3. 5).

In qualità di membro della Commissione ho presentato il seguente emendamento:

Emendamento aggiuntivo all'articolo 3:

Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto-legge 1° marzo 1937, n. 226, convertito con modificazioni, nella legge 17 giugno 1937, n. 1004 si applicano anche allo spirito, ai liquori e alle acquaviti aggiunti alla frutta.

Nei magazzini fiduciari assimilati ai doganali non sono dovuti l'imposta di fabbricazione e eventualmente il diritto erariale quando le deficienze in alcole anidro non superino, per cali di lavorazione, l'1,5 per cento del quantitativo di spirito impiegato.

Ugualmente nei magazzini fiduciari assimilati ai doganali non sono dovuti la imposta di fabbricazione e eventualmente il diritto erariale quando, in aggiunta alle deficienze di cui sopra, viene accertato un calo di invecchiamento non superiore al 4 per cento dopo il primo semestre e del 6 per cento dopo il secondo semestre.

Sui cali eccedenti quelli sopraindicati è dovuto il pagamento dei tributi. Sono abrogati l'articolo 13 del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1322, convertito con modificazioni nella legge 20 dicembre 1952, n. 2384, l'articolo 2 del decreto-legge 25 ottobre 1971, n. 854, convertito con modificazioni nella legge 6 dicembre 1971, n. 1039 e l'articolo 19 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito con modificazioni nella legge 10 maggio 1976, n. 249 (3. 6).

AZZARO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Forse non è mia competenza, ma chiederei alla Commissione di iniziare dall'esame dell'emendamento 3. 5, predisposto dal relatore. Il Governo, infatti, intende apportare alcune rettifiche, che ritiene indispensabili, a questo emendamento, sulle quali potrebbe realizzarsi la convergenza anche dei presentatori degli altri emendamenti.

Il Governo propone cioè che l'abbuono di cui al punto 2) non si applica per i liquori e le acquaviti aggiunti alla frut-

ta che abbiano già goduto prima di detto impiego dello stesso beneficio. Questo per evitare, anche se è solo un'ipotesi da manuale, difficoltà di interpretazione e la possibilità dell'applicazione del beneficio due volte: una prima volta quando lo spirito è immagazzinato come tale e una seconda quando è immagazzinato insieme alla frutta. La seconda modifica che il Governo vuole introdurre riguarda i cali delle acquaviti di vino. Mentre i liquori non possono invecchiare per più di un anno, le acquaviti di vino invecchiano per più di 4-5 anni. Se si utilizzasse il calo del 6 per cento, dopo il dodicesimo mese di giacenza in magazzino, le acquaviti non potrebbero utilizzare il 5 per cento che è loro concesso dalla legge per ogni anno. Considerando un invecchiamento di quattro anni, gli invecchiatori perderebbero il 14 per cento perché potrebbero usufruire solo del 6 per cento. Il Governo propone quindi che per tutti i cali di giacenza il primo anno venga effettivamente concesso il 6 per cento. Soltanto per le acquaviti di vino che devono invecchiare è possibile mantenere un ulteriore calo di invecchiamento. Con l'emendamento del relatore tutto questo potrebbe solo dedursi, senza essere esplicito.

VISCARDI, *Relatore*. Sono favorevole alla proposta del Governo che prevede che l'abbuono previsto al punto 2) non si applica per i liquori e le acquaviti aggiunti alla frutta che abbiano già goduto di tale beneficio. Si elimina in tal maniera la possibilità di speculare sui cali da parte di produttori non in buona fede.

Per quanto riguarda l'emendamento del Governo che si riferisce specificamente alle acquaviti, credo sia da accettare perché evita di creare un vuoto, tra il tredicesimo e il diciottesimo mese, per quanto riguarda i cali di invecchiamento, che comporterebbe un danno pari all'1,50 per cento, cioè la differenza tra la percentuale prevista dalla legislazione vigente (che consente per ogni anno di invecchiamento un calo fino ad un massimo del 5 per cento; quindi una percentuale del 7,50

per cento per 18 mesi, e il 6 per cento previsto dalla mia proposta. Ritengo senz'altro positivo far decorrere dal tredicesimo mese la vecchia normativa. Ciò non modifica i trattamenti in atto, ma sostanzialmente li conserva.

Quindi, le osservazioni del Governo sono da parte mia accoglibili. Infatti, non modificano sostanzialmente lo spirito degli emendamenti complessivamente presentati, ma, da un lato, rafforzano la possibilità di prevenire eventuali disegni dolosi e, dall'altra, confermano i contenuti della legislazione in vigore, per quanto riguarda in particolare le acquaviti di vino.

PRESIDENTE. Per ragioni di sistematica legislativa, ritengo che i numeri 1) e 2) debbano essere sostituiti dalle lettere a) e b).

VISCARDI, Relatore. Ho, per l'appunto, un testo che è stato predisposto in questo senso, che vorrei leggere alla Commissione:

Aggiungere infine i seguenti commi:

Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto-legge 1° marzo 1937, n. 226, convertito, con modificazioni, nella legge 17 giugno 1937, n. 1004, e successive modificazioni, si applicano anche allo spirito tal quale, o contenuto nei liquori e nelle acqueviti, aggiunto alla frutta.

Per la preparazione di liquori, di acquaviti e di frutta allo spirito destinati al consumo interno, effettuate ai sensi dell'articolo 2 del predetto regio decreto-legge 1° marzo 1937, n. 226 e dell'articolo 14, secondo comma, del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 936, convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1955, n. 1037, e per la giacenza nel magazzino di conservazione dei prodotti ottenuti, è concesso l'abbuono dell'imposta di fabbricazione ed eventualmente del diritto erariale sui cali effettivi accertati di spirito impiegato purché non superino le seguenti misure:

a) 1,5 per cento complessivo per tutte le operazioni di preparazione e la sosta in magazzino sino a 6 mesi;

b) 4 per cento o 6 per cento comprensivi dell'1,5 per cento rispettivamente dopo sei mesi e dopo 12 mesi di giacenza in magazzino.

L'abbuono di cui al precedente comma si applica anche per la produzione in cauzione di vermut e marsala destinati al consumo interno limitatamente alla preparazione degli estratti alcolici aromatizzati.

Sui cali eccedenti quelli sopra indicati è dovuto il pagamento dei tributi.

L'abbuono di cui alla lettera b) del precedente quarto comma non si applica per i liquori e le acquaviti aggiunti alla frutta che abbiano già goduto prima del detto impiego dello stesso beneficio.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) del precedente quarto comma non si applica l'articolo 19 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, nella legge 10 maggio 1976, n. 249, mentre, l'articolo 2 del decreto-legge 25 ottobre 1971, n. 854, convertito, con modificazioni, nella legge 6 dicembre 1971, n. 1039, si applica a decorrere dal 18° mese dalla data di introduzione del prodotto nel magazzino fiduciario di conservazione.

È abrogato l'articolo 13 del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1322, convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1952, n. 2384.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento, con le rettifiche apportate dal relatore e testé letto.

(È approvato).

Si intendono, pertanto, preclusi gli emendamenti 3. 3, 3. 4 e 3. 6.

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo modificato dall'emendamento testé approvato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

Con le modalità che saranno stabilite dall'amministrazione finanziaria, i fabbricanti di prodotti alcolici possono essere

autorizzati ad acquistare contrassegni di Stato col pagamento del prezzo ridotto ad un quarto di quello normale quando si riconosca la necessità di sostituire un corrispondente quantitativo di contrassegni dello stesso tipo già acquistati e regolarmente applicati ai recipienti contenenti detti prodotti o ancora da applicare agli stessi.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento, interamente sostitutivo dell'articolo 4:

« Non sono ammessi rimborsi, anche parziali, del prezzo pagato per l'acquisto dei contrassegni di Stato applicati o da applicare ai recipienti contenenti prodotti alcoolici soggetti ad imposta di fabbricazione o alla corrispondente sovrimposta di confine.

Con le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro delle finanze i fabbricanti dei prodotti suindicati possono essere autorizzati ad acquistare contrassegni di Stato col pagamento del prezzo ridotto ad un quarto di quello normale quando si riconosca la necessità di sostituire un corrispondente quantitativo di contrassegni dello stesso tipo già acquistati e regolarmente applicati ai recipienti contenenti detti prodotti o ancora da applicare agli stessi » (4. 1).

VISCARDI, *Relatore*. Concordo con questo emendamento.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (*È approvato*).

Il Governo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 4-bis.

Gli importatori dai paesi CEE di bevande alcooliche prodotte in detti paesi possono essere autorizzati ad acquistare contrassegni di Stato da applicare ai recipienti contenenti i suindicati prodotti prima della loro presentazione in dogana per l'importazione.

L'autorizzazione è subordinata alla prestazione di una cauzione il cui importo

va determinato, in relazione al quantitativo di prodotto da importare, mediante applicazione delle aliquote della sovrintendenza di confine e del diritto erariale normale vigenti al momento dell'acquisto dei contrassegni sugli alcoli di prima categoria e con riguardo ad un contenuto alcoolico non inferiore a 70 gradi.

Non sono ammessi esoneri dalla prestazione della cauzione di cui al comma precedente.

La cauzione resta in tutto o in parte definitivamente incamerata all'erario qualora nel termine di sei mesi dalla data di acquisto dei contrassegni la merce non sia stata presentata in dogana per l'importazione o non si sia provveduto alla restituzione dei contrassegni non utilizzati per qualsiasi motivo. Per i contrassegni riconsegnati non compete alcun rimborso dell'importo pagato.

Con decreto del Ministro delle finanze saranno stabilite le modalità di applicazione delle disposizioni del presente articolo.

Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni del testo unico di leggi dell'imposta di fabbricazione sugli spiriti, approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924, e successive modificazioni (4. 0. 1).

VISCARDI, *Relatore*. Sono favorevole a questo articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (*È approvato*).

Passiamo all'articolo successivo che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 5.

Il primo comma dell'articolo 21 del testo unico delle leggi per l'imposta di fabbricazione sugli spiriti, approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924, e suc-

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 MARZO 1980

cessive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« La denaturazione di cui all'articolo 19 deve essere effettuata presso le distillerie e gli opifici di rettificazione nei quali gli alcoli sono stati prodotti o rettificati e che siano soggetti alla vigilanza permanente della finanza, presso i relativi magazzini sussidiari di fabbrica per l'alcòle di propria produzione ovvero nei depositi doganali per gli alcoli d'importazione ».

Il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Gli alcoli denaturati con denaturanti speciali presso le distillerie, gli opifici di rettificazione, i magazzini sussidiari di fabbrica o presso i depositi doganali, non possono essere ceduti se non agli stabilimenti che esercitano l'industria a favore della quale sia stato ammesso l'uso degli stessi denaturanti ».

(È approvato).

Il relatore ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 5-bis.

Nel primo comma dell'articolo 176 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, le parole « mezzo litro » sono sostituite con le parole « litri 0,200 » e le parole « due terzi di litro », sono sostituite con le parole « litri 0,33 » (5. 0. 2).

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'onorevole Publio Fiori ha presentato il seguente emendamento:

ART. 5-bis.

Il primo comma dell'articolo 176 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, è sostituito dal seguente:

« Agli effetti dell'articolo 86 della legge, non si considera vendita al minuto

di bevande alcoliche quella fatta in recipienti chiusi secondo le consuetudini commerciali, e da trasportare fuori del locale di vendita, purché la quantità contenuta nei singoli recipienti non sia inferiore a litri 0,200 per le bevande alcoliche di cui all'articolo 89 della legge e a litri 0,500 per le altre ».

Questo articolo aggiuntivo risulta precluso dall'approvazione del precedente articolo aggiuntivo 5. 0. 2.

Il relatore ha proposto il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 6.

« Limitatamente alle giacenze di alcoli contenuti nei prodotti finiti di cui all'articolo 4 della legge 18 agosto 1978, n. 506, nel caso di omessa o tardiva presentazione della denuncia prescritta dall'articolo 6 della legge stessa, non si applicano gli interessi e le indennità di mora stabiliti al terzo comma di detto articolo nonché le penalità stabilite dal successivo articolo 7 purché ne sia fatta domanda al competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e venga effettuato il pagamento del diritto erariale dovuto entro venti giorni dalla data di notificazione della liquidazione » (6. 0. 1).

Su questo articolo aggiuntivo il Governo si era riservato di dare chiarimenti all'onorevole Usellini.

AZZARO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor presidente, onorevoli colleghi, oltre all'illustrazione, che è stata già fatta dal relatore alla Commissione, di questo emendamento che riguarda il problema dell'imposizione delle giacenze di alcoli nei prodotti finiti, mi corre l'obbligo di dare alcuni chiarimenti all'onorevole Usellini circa la controversia che è sorta in relazione all'interpretazione da dare alla legge per quanto riguarda l'applicazione dell'imposta, oltre che sulle giac-

cenze degli alcoli tal quali, anche sugli alcoli che sono contenuti nei prodotti finiti.

Da parte dell'amministrazione è stato affermato, in sede di Comitato ristretto, che essa considera assoggettabile all'imposta di fabbricazione, nel caso in cui aumentasse il valore, anche gli alcoli contenuti nei prodotti finiti. Mi spiace che questa interpretazione sia stata, forse per mancanza di chiarezza di chi l'ha espressa, interpretata a sua volta male da alcuni colleghi. Da parte dell'amministrazione si voleva dire non già che tutti avessero pagato, perché questo purtroppo senza una specifica ricognizione al riguardo non può risultare, non essendovi un regolare lavoro di statistica in proposito; ma che l'imposta avrebbe dovuto essere pagata in quanto l'amministrazione aveva sempre interpretato che anche gli alcoli contenuti nei prodotti finiti dovessero pagare e che si riteneva che il problema sorto per gli alcoli utilizzati nei prodotti di profumeria non era sorto per gli alcoli contenuti nei liquori, in quanto non risultava che per questi ultimi non fosse stata pagata l'imposta.

Per quanto riguarda il problema molto importante, sollevato dall'onorevole Usellini, non posso dare molti chiarimenti. Posso solo dire che la posizione dell'amministrazione, in questo momento, è di considerare come assoggettabili all'imposta di fabbricazione anche gli alcoli contenuti nei prodotti finiti. L'amministrazione si rende conto che può esservi una possibilità di interpretazione non proprio conforme a questa sua posizione e per questa ragione aveva considerato accettabile l'emendamento del relatore 6. 0. 1 che prevede una riapertura di termini in modo da consentire a coloro che non avessero già provveduto al pagamento dell'imposta dovuta di farlo senza penalità.

Questa mattina, invece, l'onorevole Usellini ha sollevato il problema sotto un altro punto di vista. Ha detto che l'interpretazione da dare alla legge n. 506 del 1978 è quella che esclude l'assoggettamento dell'imposta agli alcoli contenuti nei prodotti finiti.

A questo punto sorge un conflitto tra la sua interpretazione e quella del Governo.

USELLINI. Questa è sempre stata la mia posizione, non costituisce un fatto innovativo.

AZZARO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Mi pareva che il Governo avesse chiarito la sua posizione e che proprio in conseguenza di questo chiarimento il relatore avesse presentato un emendamento con cui sostanzialmente si condivide l'interpretazione del Governo sulla assoggettabilità del prodotto finito all'aumento dell'imposta di fabbricazione e si prevede una riapertura dei termini per il pagamento.

Di fronte alla posizione sostenuta stamane dall'onorevole Usellini le vie da scegliere potrebbero essere due: la prima è quella di fare una interpretazione autentica, da parte della Commissione, della legge 18 agosto 1978, n. 506, nel senso di escludere esplicitamente i prodotti finiti dalla assoggettabilità dell'aumento dell'imposta di fabbricazione. A questa interpretazione il Governo si opporrebbe, altrimenti sarebbe in contraddizione con se stesso, con l'amministrazione che rappresenta che è di diverso avviso sulla questione, ma non potrebbe far altro che accettare. Oppure, senza arrivare ad una interpretazione autentica, con legge, potrebbe formalizzarsi una precisa posizione della Commissione, che rappresenta sempre una forma di interpretazione, che non impegna il Governo, ma che può suggerire ad esso un cambiamento di rotta.

Queste sono le strade che la Commissione può seguire allo stato dei fatti.

Sull'emendamento Viscardi il Governo potrebbe dare il suo assenso, perché rappresenta una conferma della sua interpretazione. Se questo emendamento viene ritirato, aspetta una iniziativa della Commissione per potersi esprimere.

PRESIDENTE. Vorrei che il Governo fosse più esplicito. La Commissione si

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 MARZO 1980

trova in presenza di una divaricazione tra le cose dette in Comitato ristretto dal rappresentante dell'amministrazione finanziaria e le affermazioni dell'onorevole Usellini e dell'Istituto del liquore. Si dice che mai i liquoristi hanno pagato.

AZZARO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Non so se abbiano o no pagato. Questo è un problema che sorge al momento in cui è fatta una contestazione. La verifica può essere effettuata soltanto quando si contesta che il pagamento non è avvenuto. Io dico che l'interpretazione data dal funzionario dell'amministrazione sulla assoggettabilità dell'imposta agli alcoli contenuti nei prodotti finiti, deve essere applicata. Si dice che i liquoristi e i profumieri non l'abbiano mai fatto. L'amministrazione, di fronte a questa dichiarazione pubblica, farà i suoi accertamenti per vedere se ciò corrisponde a verità. Se fosse così chiederemo agli uffici periferici spiegazioni sul perché non hanno ritenuto di adeguarsi all'interpretazione data in sede centrale.

PRESIDENTE. In base ai documenti legislativi richiamati mi sembra che l'interpretazione che dà alla legge n. 506 del 1978 l'onorevole Usellini sia legittima.

AZZARO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Vorrei volentieri essere dall'altra parte per poter discutere con libertà. In questo momento sto rappresentando l'amministrazione finanziaria che ha dato all'articolo 4 della legge n. 506 una precisa interpretazione, ossia quella che l'imposta sugli alcoli contenuti nelle acquaviti, o nei liquori, o nei profumi, è una imposta dovuta.

Questa è l'interpretazione dell'amministrazione. Che poi l'articolo 4 non sia esplicito e il Governo abbia sbagliato nell'interpretarlo, è una questione diversa, di cui il Governo non risponde se non per l'eventuale errore commesso e quando si dimostri che errore è stato effettivamente commesso.

Ritengo utile, comunque, che vi sia una interpretazione autentica di questa norma

da parte della Commissione, perché, altrimenti, il Governo può anche dare di questo articolo 4 una interpretazione antitetica a quella del legislatore: in questo caso l'amministrazione nella propria responsabilità può ritenere applicabile l'imposta sugli alcoli contenuti nei prodotti finiti.

PRESIDENTE. L'onorevole Usellini ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

«La misura del diritto erariale derivante dal disposto dell'articolo 1 della legge 18 agosto 1978, n. 506, si applica agli alcoli esistenti, alla data di entrata in vigore della citata legge, nei magazzini o depositi fiduciari in genere o viaggianti sotto scorta di bolletta di cauzione, nonché all'alcole che abbia assolto il tributo vigente precedentemente e che, all'atto di entrata in vigore della citata legge, si trovi tuttora in recinti, spazi o locali nei quali viene esercitata la vigilanza finanziaria, nelle fabbriche produttrici presso gli stabilimenti o comunque e dovunque in possesso dei fabbricati o degli importatori, con esclusione dei prodotti con essi fabbricati quali liquori, acqueviti e profumerie alcoliche.

La disposizione del precedente comma costituisce interpretazione autentica dell'articolo 4 della legge 18 agosto 1978, numero 506 » (6. 02).

USELLINI. Vorrei illustrare brevemente questo emendamento che costituirebbe interpretazione autentica dell'articolo 4 della legge n. 506 del 1978.

Credo sia opportuno chiedere alla Commissione il sacrificio di fare un confronto letterare tra i due commi dell'articolo 4 della legge citata e il secondo e terzo comma dell'articolo 11 della legge 27 agosto 1970, n. 621, che si riferiscono alla stessa materia, per rilevare come differenze rilevanti nella formulazione abbiano giustificato le diverse applicazioni.

Il secondo comma dell'articolo 11 della legge n. 621 del 1970 si riferisce agli alcoli gravati d'imposta, mentre il comma successivo a quelli liberi da imposta. Nel primo caso si dice che: « Sugli alcoli di

produzione nazionale e sui prodotti con essi fabbricati esistenti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nei magazzini o depositi fiduciari diversi da quelli indicati nella prima parte del precedente comma o viaggianti in cauzione con destinazione ai medesimi magazzini o depositi si applicano pure le nuove misure d'imposta di cui all'articolo 5, con gli abbuoni eventualmente spettanti ».

Il primo comma dell'articolo 4 della legge n. 506 del 1978, invece, recita: « La misura del diritto erariale derivante dal disposto del precedente articolo 1 si applica agli alcoli esistenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, nei magazzini o depositi fiduciari in genere o viaggianti sotto scrota di bolletta di cauzione ».

Per i prodotti che non sono soggetti a tributo, l'articolo 11 della legge n. 621 del 1970 recita: « L'aumento dei contributi stabilito dall'articolo 5 si applica altresì sugli alcoli, estratti alcolici, liquori, acquaviti e profumerie alcoliche, liberi da imposta, da chiunque detenuti, anche se viaggianti, alla data di entrata in vigore del presente decreto; in quantità superiore a 200 litri idrati ».

L'articolo 4 della legge 18 agosto 1978, n. 506, stabilisce: « La misura del diritto erariale in parola si applica anche all'alcole che abbia assolto il tributo vigente precedentemente e che, all'atto di entrata in vigore della presente legge, si trovi tuttora in recinti, spazi o locali nei quali viene esercitata la vigilanza finanziaria, nelle fabbriche produttrici presso gli stabilimenti o comunque e dovunque in possesso dei fabbricanti o degli importatori ».

Si vede chiaramente, quindi, come ci sia una diversa formulazione negli articoli delle due leggi e come nell'articolo 4 della legge n. 506 del 1978 si faccia riferimento agli « alcoli esistenti » e non anche ai « prodotti con essi fabbricati », che dovrebbero quindi essere liberi da imposta.

Voglio precisare che gli uffici UTIF, interpellati per via breve, hanno dato istruzioni conformi al precedente decreto, con l'esclusione di quei prodotti che il nuovo testo di legge non tocca.

Successivamente, l'amministrazione ha inviato una circolare che cambia l'ambito di applicazione della legge, mettendo in difficoltà quegli uffici periferici che hanno applicato la norma nel modo, a mio avviso, corretto.

In sostanza, credo che a questo punto con l'interpretazione autentica si eviterebbe di porre molte centinaia di aziende nell'obbligo di versare un tributo che sarebbe dovuto solo in base ad una erronea interpretazione fatta dal Governo attraverso una circolare ministeriale. Si tratterebbe, inoltre, certamente di un tributo irrecuperabile, relativo a due anni fa, e si darebbe luogo ad una serie infinita di vertenze, visto che sulle giacenze dal 1978 nessuna azienda ha pagato questa imposta.

Credo poi che valga la pena di prevedere, in occasione della prossima modifica dell'imposta di fabbricazione, una norma per la quale alla dichiarazione le aziende facciano seguire l'autoliquidazione: di fatto, l'azienda dichiara una giacenza, si moltiplica l'imposta aggiuntiva per la quantità di prodotto e si ottiene il debito fiscale. Mi pare che questo aspetto vada sottolineato perché non è di secondaria importanza e perché consente uno snellimento nel pagamento e nella riscossione delle imposte.

GORIA. Signor presidente, ci troviamo oggettivamente di fronte a due interpretazioni opposte di una norma di legge e di fronte alla necessità di dare, come Commissione, un chiarimento in merito.

Devo confessare — e lo faccio a titolo personale — che, alla luce delle informazioni diverse e contraddittorie che abbiamo ricevuto, mi trovo in difficoltà nel dare una interpretazione alla situazione che si è venuta evolvendo nei due anni che intercorrono dall'approvazione della legge 18 agosto 1978, n. 506, ad oggi. La notizia riferita poco fa dall'onorevole Usellini circa la procedura di incasso dell'aumento di imposta delle giacenze è una notizia grave della quale non dubito nella maniera più assoluta, ma di cui denunzio le pesanti responsabilità

Mi chiedo, a titolo personale, stante la molteplicità dei soggetti interessati, stante la difficoltà che abbiamo fin qui incontrato circa una valutazione esatta dei comportamenti, se non possa essere ipotizzato da parte dell'onorevole Usellini un ritiro dell'emendamento, con l'impegno del Governo a chiarire in termini brevi la situazione di fatto. Non pretendiamo dal Governo dei giudizi, ma un chiarimento esatto delle situazioni e dei comportamenti su cui poter fondare delle valutazioni più ampie, anche perché credo vi sarà presto una occasione di ritorno sull'argomento, con il provvedimento n. 1408 in cui si potranno decidere le controversie di diritto.

Ritengo che la soluzione, per il momento, sia quella di verificare la situazione di fatto determinatasi dall'entrata in vigore della legge n. 506 del 1978.

BERNARDINI. Ritengo che la proposta dell'onorevole Gorla sia accettabile.

USELLINI. Il Governo faccia degli accertamenti.

GORIA. Lasciamo la situazione così com'è per quanto riguarda il disegno di legge n. 864 e poi chiariamo in tempi brevi ciò che è successo.

BERNARDINI. Rimane la questione posta dall'onorevole Usellini sul pagamento dell'imposta. Si potrebbe intanto inserire in questo provvedimento una norma che stabilisce che entro 30 giorni dalla dichiarazione si fa l'autoliquidazione del debito di imposta.

AZZARO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Non so misurare in questo momento la estensione del fenomeno denunciato dall'onorevole Usellini. Se fosse un fenomeno assolutamente generalizzato...

USELLINI. È generalizzato.

AZZARO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Non ho elementi per dire che ciò corrisponde effettivamente alla realtà.

Ma non sono contrario ad una forma di autoliquidazione, perché avremmo delle situazioni che vengono congelate dalle stesse imprese. Si tratta di vedere come ciò è organizzabile. Se dobbiamo inserirla in questo provvedimento lo dobbiamo rinviare, con gli effetti che ciò comporta di fronte alla Corte di giustizia.

COLUCCI. Credo che un rinvio di pochi giorni del provvedimento in esame sia utile, di fronte alle considerazioni svolte dall'onorevole Usellini (che ha fatto, illustrando il suo emendamento, una comparazione del disegno di legge che stiamo discutendo con le leggi preesistenti), che contrastano che l'interpretazione del Governo. Il Governo dovrebbe darci maggiori elementi circa l'interpretazione autentica che si deve dare alla legge n. 506. Se è giusto preoccuparsi di rastrellare denaro e di garantirsi un gettito giusto e legittimo, dobbiamo prendere in considerazione anche quegli elementi che ci portano ad avere serie preoccupazioni.

Poiché ritengo opportuno che il provvedimento sia completo e preciso sotto tutti i punti di vista, propongo di rinviare la discussione.

PRESIDENTE. Il calendario delle prossime settimane è già fatto e non concede spazi. Comunque, oggi non siamo nelle condizioni di decidere nell'uno o nell'altro senso. La proposta dell'onorevole Gorla è saggia; abbiamo bisogno che il Governo faccia una indagine conoscitiva sulla situazione di fatto. Se si tratterà di fare una sanatoria, la possiamo inserire nel disegno di legge n. 1408 che abbiamo discusso ieri; se invece si tratterà di fare una interpretazione autentica potremmo inserire nel provvedimento un articolo in questo senso o presentare un disegno di legge *ad hoc*. Però, oggi come oggi, non credo che esistano le condizioni oggettive perché la Commissione si pronunci nell'uno o nell'altro senso.

USELLINI. Credo che il problema vada distinto in due parti precise: da una

parte c'è il modo in cui l'amministrazione ha applicato la legge, dall'altra la legge. Infatti, dall'esame dei testi legislativi non mi sembra ci siano molte possibilità di dubbio.

A questo punto, lasciando in sospeso la situazione, rischiamo che l'amministrazione dia l'interpretazione più restrittiva a quelle che può considerare omesse denunce e che si comporti come per i tubi catodici quando, all'indomani di una decisione del Parlamento, imponeva di assoggettare all'imposta di fabbricazione prodotti che erano già stati detassati. Quindi, il dato che dobbiamo registrare è che l'amministrazione si disinteressa di ciò che il Parlamento decide.

Dobbiamo, innanzi tutto, domandare a noi stessi come è possibile che ci siano testi di legge così diversi e tali da dar luogo ad interpretazioni contrastanti, e quindi farci carico di risolvere il problema del presunto mancato pagamento di questi contributi.

Voglio aggiungere che sono d'accordo con il collega Bernardini, che sosteneva l'opportunità di inserire in questo disegno di legge una norma per l'autoliquidazione, entro il trentesimo giorno dalla dichiarazione, del debito d'imposta di fabbricazione. In sostanza, preferirei che la questione fosse chiusa, magari aggiornando la seduta ad oggi pomeriggio.

VISCARDI, *Relatore*. Vorrei ricordare, ai fini della decisione da assumere, la discussione che si è svolta in sede di Comitato ristretto; discussione che è stata sollevata dalla richiesta dell'Unione dei produttori di prodotti di profumeria, per una interpretazione che escludesse l'applicazione della legge 18 agosto 1978, n. 506, per i prodotti finiti contenenti alcole. Il Comitato ristretto aveva concluso la discussione con la formulazione dell'articolo 6. 0. 1, anche perché non aveva ravvisato soluzione di continuità nel comportamento dell'amministrazione. Aveva, pertanto, deciso di proporre la riapertura dei termini, per evitare che le conseguenze di una dubbia interpretazione della norma ricadesero sui contribuenti.

Mi sembra però che questa mattina, anche per le dichiarazioni di un'altra associazione, scopriamo che si sono consolidati comportamenti difformi dalla norma, che cioè si è verificata soluzione di continuità nell'applicazione di questa imposta.

A questo punto noi abbiamo due strade: o non facciamo niente, cioè lasciamo la situazione così come era prima dell'introduzione di questa proposta di articolo 6, e quindi senza procedere ad una interpretazione autentica lasciamo aperta la strada ad eventuali successive chiarificazioni; oppure prendiamo una decisione sulla scorta dei dati oggettivi disponibili.

Mi sembra che nei vari interventi sia emersa la volontà, oltre che di dare una interpretazione legislativa precisa, di trovare una forma di sanatoria per gli operatori di questo settore: anche il presidente si era fatto interprete di questa volontà che era stata espressa. Non c'è, quindi, volontà di perseguire alcuno; ma il desiderio di trovare una soluzione chiara che risolva questa situazione.

Si tratta, poi, di vedere se l'affermazione secondo cui nessuno ha pagato questa imposta è un dato di fatto, rispetto al quale risulterebbe che il contribuente ha dato della norma una interpretazione non equivoca, o viceversa se in effetti la maggior parte dei contribuenti ha ritenuto di assecondare l'interpretazione che l'amministrazione ha dato con la circolare ministeriale. In questo secondo caso il problema è diverso, e la soluzione è quella di confermare una certa interpretazione e di riaprire i termini per il pagamento della imposta, al fine di non fare incorrere i contribuenti nelle sanzioni previste.

In ordine ai dubbi interpretativi che sono stati rilevati nel corso di questa discussione, ritengo che, se il Governo può in pochi giorni sottoporre alla Commissione elementi di fatto che consentano una decisione chiara e definitiva su questo argomento, la soluzione più opportuna sia quella di rinviare la discussione di questo provvedimento. Se invece il Governo ha bisogno di tempi molto più ampi per produrre gli elementi di fatto necessari,

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 MARZO 1980

occorre pervenire ad una riapprovazione immediata del provvedimento come finora definito anche in considerazione delle pronunce della Comunità europea e del fatto che la situazione esistente comporta la mancata riscossione di tributi, cioè delle somme che verrebbero riscosse in conseguenza dell'approvazione di questo provvedimento.

Riassumendo, o il Governo riferisce alla Commissione, in un arco temporale accettabile (sette giorni) la situazione di fatto, o, se ciò non è possibile, ritengo necessario a questo punto il ritiro degli emendamenti presentati e lasciare lo *status quo* attuale derivante dai comportamenti in atto. Il problema in esame sarà affrontato subito dopo o in provvedimento *in itinere*, o con uno specifico provvedimento di interpretazione autentica.

BERNARDINI. Anche se approviamo oggi il disegno di legge, secondo la proposta dell'onorevole Gorla, così come finora modificato, rinviando la soluzione del problema di cui oggi si è discusso, non è evitabile che il Senato introduca delle modifiche. Il mio gruppo si farà carico di sensibilizzare i senatori comunisti ad introdurre nel testo una norma sull'autoliquidazione. La situazione è delicata, vi sono pressioni per un maggior rigore e sappiamo che i versamenti non si fanno perché l'amministrazione è carente.

L'onorevole Colucci ha proposto di rinviare la discussione per cercare di risolvere la questione ed inserire nel calendario della prossima settimana il disegno di legge. Io credo che se ci lasciamo scappare questa occasione, lasciamo una cosa delicata in sospeso che sarebbe invece opportuno definire, tanto più che anche altri aspetti sono stati risolti.

AZZARO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Dalle argomentazioni svolte fino a questo momento mi sembra di ricavare che la cosa peggiore sarebbe approvare il provvedimento dopo tutto quello che si è detto, senza che la Commissione abbia

espresso la sua opinione. Se non prendessimo alcuna determinazione ci troveremo nelle condizioni — il Governo e l'amministrazione finanziaria — di dover operare per sapere come mai tanto i liquoristi come i profumieri non hanno pagato il debito d'imposta sulle giacenze dei prodotti finiti. Non può l'amministrazione finanziaria, di fronte al problema sollevato della non applicazione della legge — nel senso da essa indicato — non procedere in qualche modo.

D'altra parte, se invece viene approvato l'emendamento Usellini, cioè una interpretazione autentica, l'amministrazione verrebbe a trovarsi di fronte alla necessità di operare dei rimborsi nei confronti di coloro che hanno pagato.

USELLINI. Nessuno ha pagato.

AZZARO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Ma è l'onorevole Usellini che lo dice, e basta. Con tutto il rispetto per l'onorevole Usellini io dico che non basta. Se venisse approvato il suo emendamento, anche dall'altro ramo del Parlamento, al Governo non resterebbe far altro che rimborsare coloro che, sbagliando, secondo l'interpretazione dell'onorevole Usellini, hanno pagato.

La soluzione del rinvio comporta, da parte di coloro che la propongono e che se ne assumono tutta la responsabilità, una ulteriore indicazione che le decisioni comunitarie vengono considerate solo fino ad un certo punto importanti.

Se invece scegliamo di non rinviare bisognerebbe che la Commissione esprimesse il suo punto di vista sulla questioni sollevate che non rappresenta una interpretazione autentica, ma costituirebbe una indicazione abbastanza autorevole che potrebbe attivare il Governo a rivedere la sua posizione attuale, in base alle indicazioni emerse in questo dibattito.

Mi pare che la Commissione sia di fronte a questa alternativa: o approvare subito il provvedimento così com'è stato finora definito o chiedere un rinvio per vedere se è possibile contemperare le varie esigenze. Se si dovesse presentare un

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 MARZO 1980

emendamento di interpretazione autentica bisognerebbe specificare che i pagamenti avvenuti fino a questo momento non sono rimborsabili.

PRESIDENTE. Credo che la soluzione più saggia sia il rinvio. Poiché è emersa la volontà dei gruppi di presentare una norma sull'autoliquidazione, rinviando di alcuni giorni la discussione del provvedimento. Intanto il Governo accerti come stanno le cose, sulla base della discussione, e ci faccia sapere quando è pronto a riferire.

Se non vi sono obiezioni, rimaste stabilito che il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 13.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO